



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Relazione al decreto delegato

"Etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili"

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il Decreto Delegato in oggetto fissa le modalità di applicazione del Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.23- Ratifica Decreto Delegato 9 dicembre 2014 n.214 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Tale Decreto Delegato recepisce di fatto il regolamento UE n.1337/2013 che estende alle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili il sistema di etichettatura applicando le norme di tracciabilità a tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l'animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute.

Si tratta dell'estensione di quanto già avviene da anni per le carni bovine (vedasi Decreto 29 dicembre 2000 n.131 "Sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina").

San Marino si appresta quindi ad allinearsi anche a tale Regolamento in virtù ed in conseguenza degli atti inclusi nell'Accordo di Unione Doganale tra San Marino e l'Unione Europea.

Le nuove regole valgono solo per la carne fresca, congelata o surgelata venduta tal quale oppure sezionata e/o macinata. Sono escluse le preparazioni a base di carne come gli spiedini di pollo e maiale o le cotolette, abbinata ad altri ingredienti (aromi, spezie, pangrattato, formaggi o salumi). Sono escluse dalla norma anche le carni trasformate, come bresaola, salumi vari, etc.

Sarà obbligatorio per gli operatori del settore alimentare indicare in etichetta sulle carni destinate ad essere commercializzate il luogo dell'allevamento e della macellazione, mentre l'origine potrà apparire su base volontaria se la carne é ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.

Secondo le nuove regole, le carni di maiale, pollo, pecora e capra i cui animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro potranno riportare l'origine in etichetta dello Stato produttore o di un Paese terzo. Negli altri casi verrà indicato "l'allevamento e il luogo di macellazione sull'etichetta".

Al riguardo, sono state stabilite una serie di norme per ogni tipo di produzione, "in modo da garantire che il luogo dell'allevamento corrisponda con il luogo in

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 - 47893 Cailungo
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

cui l'animale ha trascorso una parte sostanziale della sua vita", considerando la durata di vita di questi animali, che è più breve rispetto a quella dei bovini.

Per i prodotti di origine animale il concetto di «paese di origine» è collegato al paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, applicato alla carne, significa il paese in cui l'animale è nato, è stato allevato e macellato.

Nel caso in cui vari paesi abbiano contribuito alla produzione di taluni alimenti, il concetto si riferisce al paese in cui i prodotti hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.

Il sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l'animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute.

Gli aspetti principali del Decreto Delegato riguardano inoltre:

1. la tracciabilità (art. 3), in cui è disposto che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:

a) il collegamento tra le carni e l'animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;

b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell'applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell'ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

2. l'etichettatura (art.5) in cui è disposto che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri specificati;

b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Si confida pertanto che il Consiglio Grande e Generale voglia favorevolmente accogliere il presente decreto delegato.

Francesco Mussoni
Segretario di Stato

